



Statuto Federsanità ANCI

Approvato dall'Assemblea nazionale il 27 maggio 2014

Indice

TITOLO I

- Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede.
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Associati
- Art. 4 - Organi
- Art. 5 - Assemblea Nazionale
- Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea Nazionale
- Art. 7 - Costituzione dell'Assemblea Nazionale Congressuale
- Art. 8 - Esecutivo
- Art. 9 - Ufficio di Presidenza
- Art. 10 - Presidente
- Art. 11 - Segretario Generale
- Art. 12 - Collegio dei revisori dei Conti
- Art. 13 - Forum Permanente dei Direttori Generali
- Art. 14 - Risorse e Contributi Associativi
- Art. 15 - Esercizio Finanziario

TITOLO II

- Art. 16 - Federazioni Regionali
- Art. 17 - Autonomia Statutaria delle Federazioni Regionali
- Art. 18 - Contributi e Patrimonio

TITOLO III

- Art. 19 - Rapporti Federativi
- Art. 20 - Struttura dei Servizi
- Art. 21 - Coordinamento Enti Locali
- Art. 22 - Norme di rinvio
- Art. 23 - Norme Transitorie

TITOLO I

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

1 - E' costituita Federsanità ANCI Nazionale, quale Confederazione delle Federazioni Federsanità ANCI regionali.

2 - La Confederazione è autonoma sul piano organizzativo ed è federata all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

La Confederazione opera in accordo politico con l'ANCI.

3 - La Confederazione ha sede legale in Roma.

Art. 2

Finalità

1 - Scopo della Confederazione è quello di perseguire e dare valenza nazionale agli obiettivi e agli scopi delle federazioni regionali assicurandone la rappresentanza nei rapporti con lo Stato e le Regioni al fine di concorrere alle decisioni in materia sanitaria e socio-sanitaria.

2 - Scopo della Confederazione è altresì quello di promuovere il collegamento diretto tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ed il sistema delle Autonomie locali, nell'ottica dell'integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari con quelli socio-assistenziali.

3 - La Confederazione assume in particolare i compiti di:

I. promuovere la collaborazione tra Comuni ed Aziende Sanitarie finalizzata al miglioramento del servizio ai cittadini;

II. individuare linee nazionali di indirizzo e di coordinamento delle federazioni regionali associate;

III. promuovere e tutelare la professionalità e stabilità delle direzioni strategiche aziendali;

IV. promuovere iniziative di studio, ricerca e formazione sui temi della tutela della salute e del governo della sanità;

V. promuovere in particolare le migliori pratiche fra gli associati e servizi di interesse comune degli associati

VI. attivare strumenti di assistenza tecnico-giuridica agli associati;

VII. sviluppare servizi e network da mettere a disposizione degli associati per agevolare la gestione dell'assistenza socio-sanitaria, promuovere le migliori pratiche, favorire l'integrazione fra i servizi sociali e sanitari;

VIII. promuovere il ruolo delle autonomie locali nel governo della sanità e dei servizi socio sanitari e socio assistenziali.

4 - La Confederazione si impegna ad essere struttura ed organismo di consulenza tecnica e di supporto all'ANCI per le tematiche inerenti il Servizio Sanitario Nazionale ed in particolare nello specifico dell'integrazione sociosanitaria con quella socio assistenziale.

5 - La Confederazione, per affermare e rafforzare il ruolo istituzionale dei propri associati al servizio della salute dei cittadini, attiva i rapporti necessari con i competenti organi dello Stato, delle Regioni, delle altre rappresentanze delle Autonomie; attiva altresì rapporti con organizzazioni sociali e culturali, della cooperazione e del volontariato, sindacali, professionali, politiche, con la sola

finalità di concorrere al migliore sviluppo della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia del sistema sanitario e socio-sanitario nazionale e locale.

6) La Confederazione, su indicazione degli organi, può fungere anche come stazione di committenza per conto dei propri associati al fine di supportare le Aziende Sanitarie. Questo esclusivamente per i processi di innovazione attraverso il procurement precompetitivo e gli istituti ad esso connessi, nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali.

Art. 3

Associati

1 - Le Federazioni regionali sono associate alla Confederazione Nazionale.

Le ANCI regionali, in rappresentanza dei Comuni presenti nelle Conferenze dei Sindaci, sono associate di diritto.

Sono associabili alle Federazioni Regionali le Aziende Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere. Sono altresì associabili gli IRCCS, le Aziende o Policlinici Universitari, e altri erogatori di servizi sanitari operanti nell'ambito del servizio sanitario previa approvazione dell'Esecutivo su proposta delle singole Federazioni.

2 - L'appartenenza alla Confederazione impegna ogni aderente all'accettazione senza riserve dello Statuto.

3 - L'associato è tenuto al versamento del contributo annuale alla Confederazione Nazionale. La misura del contributo, i termini e le modalità del suo versamento sono stabiliti dall'Esecutivo.

4 - Il mancato versamento di una quota associativa annuale nei termini previsti dall'Esecutivo comporta la perdita della qualifica di socio. La decadenza è dichiarata, previa diffida, dall'Esecutivo della Confederazione con formale decisione comunicata all'associato.

5 - Decaduto il socio, i suoi rappresentanti decadono automaticamente dalla carica eventualmente ricoperta negli organi della Confederazione.

Art. 4

Organi

1 - Sono organi della Confederazione:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) l'Esecutivo;
- c) l'Ufficio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2 - Gli organi della Confederazione rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.

3 - Sono eleggibili alle cariche di cui alle lettere b), c) del comma 1 tutti gli aventi diritto al voto all'Assemblea Nazionale Congressuale.

4 - Se nel corso del mandato un componente dell'Assemblea cessa dall'incarico di direttore generale di Azienda o dalla funzione di amministratore comunale, decade dalla carica statutaria ricoperta.

Alla sostituzione dei non aventi i requisiti si provvede attraverso cooptazione attivata da ognuno degli Organi interessati.

In caso di decadenza o dimissioni del Presidente della Confederazione, le sue funzioni vengono assunte dal Vice presidente vicario fino alla nomina del nuovo

Presidente da parte della Assemblea Nazionale Congressuale, specificamente convocata entro i successivi quarantacinque giorni.

5 - E' istituita la figura di Presidente Onorario della Confederazione. Viene eletto per acclamazione. Ha funzioni di rappresentanza e può partecipare ai lavori degli Organi della Confederazione.

Art. 5 Assemblea Nazionale

1 - L'Assemblea Nazionale è costituita dalle Federazioni regionali associate, che vi intervengono per mezzo dei loro delegati.

All'Assemblea nazionale generale spettano i seguenti compiti:

- a. approvazione del bilancio consuntivo annuale;
- b. determinazioni in ordine alle direttive di carattere generale dell'Associazione e alle sue linee di sviluppo strategico.
- c. nomina i Revisori dei Conti.
- d. per l'esame di ogni altro punto sottoposto alla sua attenzione in base all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione.

2 - L'Assemblea nazionale generale è presieduta da un Presidente, di volta in volta eletto al proprio interno, o da un suo delegato; il Presidente nomina un segretario incaricato della redazione del verbale della riunione.

L'Assemblea nazionale generale delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. - L'Assemblea Nazionale può costituirsi come Assemblea Nazionale Congressuale.

4. - Dell'Assemblea Nazionale fanno parte gli ex Presidenti nazionali.

Art. 6 Convocazione dell'Assemblea Nazionale

1 - Il Presidente della Confederazione convoca l'Assemblea Nazionale Generale o l'Assemblea Nazionale Congressuale, determinandone altresì l'ordine del giorno con preavviso di almeno 15 giorni e 30 giorni, rispettivamente. L'avviso di convocazione viene inviato alle Federazioni Regionali associate ed agli altri Enti direttamente iscritti alla Confederazione a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail. I presidenti regionali provvederanno a loro volta a convocare i propri delegati.

2 - L'Assemblea nazionale può altresì essere convocata su richiesta della maggioranza delle federazioni regionali associate.

Art. 7 Costituzione dell'Assemblea nazionale congressuale

1. - L'Assemblea Nazionale Congressuale è convocata, di norma, ogni cinque anni. L'Assemblea Nazionale congressuale può altresì essere convocata in ogni momento ritenuto necessario su richiesta della maggioranza delle Federazioni regionali.

L'Assemblea Nazionale Congressuale è convocata dal Presidente della Confederazione mediante apposito avviso inviato alle Federazioni Regionali almeno trenta giorni prima della data fissata per l'inizio. L'avviso contiene il riparto del numero dei delegati tra le Federazioni regionali, effettuato secondo i criteri indicati dal presente Statuto.

2 - All'Assemblea Nazionale Congressuale spettano i seguenti compiti:

- a. elezione del Presidente;

- b. elezione dell'Esecutivo Nazionale;
- c. modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- d. elezione del Presidente onorario.

3 - Il numero dei delegati di ogni Federazione regionale è fissato sulla base di un apposito regolamento congressuale approvato dall'Esecutivo Nazionale, che le singole Federazioni regionali recepiscono in via automatica. Sono in ogni caso delegati di diritto il Presidente Onorario, Il Presidente ed i Vice Presidenti Nazionali, i Presidenti ed il Vice Presidente Vicario delle Federazioni Regionali al momento in carica.

Il Regolamento deve prevedere:

- A. per ogni Associato (come da art.3 comma 1) è delegato di diritto il Direttore generale;
- B. per ogni Associato è delegato un amministratore locale;
- C. la data entro la quale è validamente riconosciuta l'associazione a Federsanità delle Aziende e degli Enti e conseguentemente il diritto ad esprimere un delegato congressuale;

Le Federazioni Regionali sono impegnate a disciplinare una tendenziale parità di numero nella distribuzione dei delegati rispetto alla specifica provenienza.

4 - I delegati eletti dalle Assemblee Regionali Congressuali possono assumere, su delega scritta, la rappresentanza di altri delegati eletti impediti a partecipare personalmente nel numero massimo di due.

5 - L'Assemblea Congressuale è presieduta dal Presidente eletto o da un suo delegato, come previsto dal comma 2, Art. 5.

L'Assemblea, per organizzare al meglio i lavori congressuali, nomina un Ufficio di Presidenza ed una Commissione per la verifica dei poteri dei delegati presenti.

Al termine dei lavori viene redatto un verbale, dal quale risultano le deliberazioni assunte, sottoscritto dai componenti l'Ufficio di Presidenza.

6 - L'Assemblea Congressuale elegge, con due distinte votazioni, il Presidente della Confederazione, deliberando a maggioranza assoluta dei presenti e l'Esecutivo Nazionale, deliberando a maggioranza semplice dei presenti. La maggioranza assoluta dei presenti è inoltre richiesta per l'approvazione delle altre decisioni di competenza dell'Assemblea nazionale congressuale.

Art. 8 **Esecutivo**

1 - L'Esecutivo è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti della Confederazione, dai Presidenti, dai Vice Presidenti Vicari delle Federazioni Regionali, nonché da altri 4 membri, nominati - su indicazione del Presidente - all'interno della Assemblea Nazionale tra i rappresentanti degli associati di cui all'art. 3 comma 1. E' presieduto e convocato dal Presidente della Confederazione.

All'Esecutivo può essere chiamato a partecipare il Presidente del Collegio dei Revisori.

2 - Oltre agli altri adempimenti riservatigli dallo Statuto, l'Esecutivo:

- a) realizza gli indirizzi ed attua il programma di attività stabiliti dall'Assemblea Nazionale;
- b) su proposta del Presidente - elegge tra i componenti dell'Assemblea nazionale, i componenti dell'Ufficio di Presidenza.
- c) nomina il Tesoriere della Confederazione individuandolo al suo interno. (Il Tesoriere detiene le risorse finanziarie dell'associazione e vigila sulla corretta gestione delle medesime. Presenta il rendiconto dell'esercizio e informa gli organi

statutari dell'associazione sull'ammontare dei debiti e sui crediti dell'associazione medesima).

- d) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale della Confederazione, definendone i poteri ed i compensi;
- e) individua e nomina il Coordinatore, i Coordinatori di Area ed i componenti esterni del Forum dei Direttori generali e il Coordinatore del Coordinamento Enti Locali;
- f) delibera in materia di amministrazione straordinaria; provvede all'approvazione del bilancio annuale di previsione; formula la proposta di bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione della Assemblea Nazionale;
- g) stabilisce l'ammontare del contributo associativo annuale per ogni singolo Azienda, Ente o altro soggetto associato alle Federazioni regionali e fissa inoltre i contributi associativi annuali di cui all'art. 3, comma 5;
- h) determina la misura delle indennità di carica del Presidente, dei Vice Presidenti Vicari, dei Vice Presidenti e delle indennità di presenza per i componenti dei vari organi, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- i) definisce i limiti finanziari dei contratti libero professionali da sottoscrivere con altri eventuali collaboratori;
- j) determina l'affidamento di incarichi di livello politico generale al proprio interno per l'approfondimento di singole problematiche o situazioni di specifico interesse per la Confederazione;
- k) può richiedere la presenza di personale degli enti associati, così come disporre assunzioni dirette, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per garantire il funzionamento della Confederazione;
- l) stabilisce gli indirizzi programmatici per l'attività di informazione ed aggiornamento a favore degli enti associati, da svolgere tramite seminari di studio, convegni, azioni formative, pubblicazioni ed ogni altra attività ritenuta opportuna;
- m) si avvale di organizzazioni del mondo delle autonomie locali, di strutture professionali presenti negli Enti od Aziende associate, può istituire strutture o società proprie, finalizzate al soddisfacimento di esigenze organizzative e comprovate di esternalizzazione, comunicazione e servizi agli associati.
- n) verifica la conformità degli statuti delle Federazioni regionali rispetto al presente statuto;
- o) delibera, su proposta del Presidente, il commissariamento delle Federazioni regionali nei casi di inattività, inadempimento degli obblighi contributivi e/o violazione statutaria.

3 - L'Esecutivo si riunisce di norma una volta ogni 60 giorni. E' convocato dal Presidente della Confederazione almeno 10 giorni prima della data prevista.

4 - L'Esecutivo è validamente riunito con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione - da tenersi ad almeno un'ora dalla prima - la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 9

Ufficio di Presidenza

E' costituito, su proposta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza.

E' composto dal Tesoriere della Confederazione, dal Coordinatore del Forum dei Direttori Generali, dal Coordinatore degli Enti Locali e da due fino ad un massimo di cinque Vice Presidenti (eletti tra i componenti dell'Assemblea Nazionale) che devono rispondere in modo equilibrato a logiche di rappresentanza territoriale, con l'accortezza di mantenere un sostanziale equilibrio tra le diverse componenti (ovvero Comuni e Aziende sanitarie).

L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente.

L'Ufficio di Presidenza è l'organo direttivo della Confederazione.

Nell'ambito delle proprie competenze realizza gli indirizzi e attua il programma delle iniziative predispone il bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 10 **Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Confederazione. A tal fine firma i contratti, impegna le risorse, propone all'Esecutivo la nomina del Segretario Generale dell'associazione, assume il personale, indica i rappresentanti nelle Istituzioni, nelle strutture, organismi ed organi dell'ANCI, in commissioni, enti e società esterne, sulla base di deliberazioni preventivamente approvate dall'Esecutivo

2. In caso di urgente necessità assume le deliberazioni direttamente salvo successiva ratifica dell'Esecutivo.

3. Convoca l'Assemblea Nazionale Congressuale; convoca e presiede l'Esecutivo e l'Ufficio di Presidenza.

4. – Il Presidente esercita inoltre tutti i poteri non espressamente attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi dell'associazione.

5. – Il Presidente individua - tra i Vice Presidenti eletti dall'Esecutivo - un Vice Presidente con funzioni vicarie.

I Vice Presidenti possono essere delegati dal Presidente a seguire progetti o settori di particolari interesse dell'associazione.

6. Il Presidente può convocare in qualunque momento l'Esecutivo per proporre la modifica della composizione degli organi.

7. Il Presidente nomina il Commissario delle Federazioni regionali in applicazione del deliberato dell'Esecutivo.

8. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono assunte dai Vice Presidenti Vicari, in ordine di anzianità, in caso di ulteriori impedimenti di questi ultimi, dal Vice Presidente più anziano di età.

Art.11 **Segretario Generale**

1 - Il Segretario Generale è nominato dall'Esecutivo, a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Presidente.

2 - Il Segretario Generale sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione e agli adempimenti formali connessi alle attività, dando attuazione alle decisioni assunte dai suoi Organi

3 - Inoltre:

- partecipa alle riunioni dell'Esecutivo con diritto di parola ma non di voto. Svolge funzioni di Segretario, coadiuvato dalla segreteria di presidenza, delle sedute dell'Assemblea Nazionale dei Soci e dell'Esecutivo;
- cura i rapporti con le Federazioni Regionali garantendo l'informazione sulle attività della Confederazione nazionale per le necessarie correlazioni;
- coordina a livello nazionale gli incontri dei Direttori o Responsabili Organizzativi delle Federazioni regionali.

4 - Il rapporto economico e professionale del Segretario Generale con la Confederazione è regolato da un contratto di diritto privato nella misura stabilita dall'Esecutivo.

5 - Il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni si può avvalere di un Direttore con funzioni operative per coordinare l'attività degli uffici dal punto di vista organizzativo e sovrintendere alle attività del personale dipendente, collaboratore o comandato dagli enti associati, che opera all'interno della Confederazione.

Art.12

Collegio dei Revisori dei Conti

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dalla Assemblea Nazionale. Si compone di tre Revisori di cui almeno uno iscritto nel Registro nazionale dei revisori contabili. Il Collegio dei Revisori al proprio interno elegge il Presidente del Collegio. La carica di Revisore è incompatibile con quella di componente degli altri organi associativi.

2 - Il Collegio verifica l'amministrazione della Confederazione sotto il profilo economico.

Esamina il conto consuntivo, predisponendo apposita relazione annuale per l'Assemblea. Predispose, negli stessi termini temporali, l'informazione sulla situazione finanziaria della Confederazione.

3 - Il Presidente del Collegio partecipa alle sedute dell'Assemblea Nazionale e può essere invitato alle sedute dell'Esecutivo.

4 - Ai componenti del Collegio è attribuita, nella misura stabilita dall'Esecutivo, una indennità di carica.

Art. 13

Forum Permanente dei Direttori

1 - I direttori generali delle aziende sanitarie associate si costituiscono in Forum Permanente dei Direttori per la discussione e il confronto sugli argomenti di comune interesse delle aziende, per formulare proposte e iniziative da proporre agli organi dell'associazione. Al suo interno il Forum dei Direttori individua tre responsabili per ognuna delle macroaree geografiche: Nord, Centro, Sud e Isole.

2 - Il Forum dei Direttori è animato e presieduto da un direttore generale componente dell'Esecutivo. Il Coordinatore partecipa di diritto alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza della Confederazione.

3 - il Forum dei Direttori si propone come risorsa scientifica della Confederazione e per questo oltre ai direttori generali componenti l'Ufficio di Presidenza e dell'Esecutivo della Confederazione possono essere membri anche componenti - nominati dall'Esecutivo - individuati internamente od esternamente alle Aziende, Enti od altri soggetti associati.

4 - I compiti principali del Forum dei Direttori sono:

- approfondimento dei temi più rilevanti e di maggior attualità riguardanti la sanità, le aziende e l'integrazione con il territorio;
- elaborazione di scenari riguardanti il futuro del Servizio Sanitario e Socio Sanitario;
- messa a fuoco di elementi di giudizio sui temi di politica sanitaria, analisi dei contenuti delle attività di eventuali "strutture operative" di Federsanità;
- indicazioni sull'opportunità di intraprendere iniziative che possano rappresentare le posizioni culturali e di giudizio politico di Federsanità;
- monitoraggio dei messaggi culturali veicolati nei diversi eventi organizzati dalle strutture operative.

I risultati di questo lavoro saranno forniti all'Esecutivo per le decisioni che vorrà adottare.

Per raggiungere queste finalità il Forum dei Direttori deve:

- Individuare i processi di innovazione organizzativa da sottoporre all'Esecutivo;
- Individuare le innovazioni tecniche e tecnologiche da sottoporre all'Esecutivo;
- Individuare e selezionare i servizi che la Confederazione rende alle Aziende associate;
- Individuare percorsi formativi da sottoporre all'Esecutivo;
- Esprimere pareri sulle attività di supporto alle Aziende associate.

Art.14

Risorse e contributi associativi

1 - Il finanziamento della Confederazione è costituito:

- a) dai contributi annuali versati dagli associati ai sensi dell'art.3, comma 3 dello statuto.
- b) da tutta la quota per coloro che aderiscono ed operano in realtà ove non è presente la federazione regionale.
- c) dai contributi dell'ANCI con modalità e contenuti definiti sulla base di specifica convenzione;
- d) da contributi volontari o straordinari dei soci;
- e) dai proventi di convegni o di iniziative di studio, ricerca e formazione e dalle attività riferibili alle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto;
- f) dai proventi di iniziative nel settore della informazione e della formazione per amministratori, dirigenti, tecnici ed ogni altro operatore del settore sanitario e socio-sanitario;
- g) dai proventi di attività o servizi a favore di altri soggetti;
- h) da contributi di soggetti privati, previa valutazione positiva da parte dell'Esecutivo e purché finalizzati esclusivamente alla promozione ed organizzazione di congressi, convegni e seminari di studio, pubblicazioni;
- i) da contributi pubblici e/o della Comunità Europea.

2 - Ogni ente associato è impegnato ad autorizzare ed agevolare la partecipazione all'attività della Confederazione dei propri rappresentanti negli organi, ovvero dei propri dipendenti componenti di commissioni di lavoro, provvedendo al rimborso delle spese che dagli stessi saranno sostenute in ragione di tale partecipazione. Le spese sostenute dal Presidente, dai Vice Presidenti Vicari, dai Vice Presidenti, dal Coordinatore del Forum dei Direttori, dal Coordinatore del Coordinamento degli Enti Locali, sono a carico della Confederazione.

Art.15

Esercizio finanziario

1 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

TITOLO II

Art.16

Federazioni regionali

- 1 - Le Federazioni regionali rappresentano gli associati e perseguono le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto nell'ambito di ciascuna regione.
- 2 - La Confederazione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e Ospedaliere e dei Comuni rappresentati nelle Conferenze dei Sindaci è fondata su una organizzazione Confederale di Federazioni regionali.

Art. 17

Autonomia Statutaria delle Federazioni regionali

- 1 - Le Federazioni regionali godono di autonomia statutaria in conformità dei principi generali e delle finalità stabilite dal presente Statuto.
- 2 - Lo Statuto regionale stabilisce - coordinandosi con i principi fissati dallo Statuto della Confederazione nazionale - le norme fondamentali per il funzionamento della Federazione regionale e ne determina altresì gli organi, le loro attribuzioni e la loro composizione.
- 3 - Fatte salve le singole autonomie e specificità sono organi obbligatori di ogni Federazione regionale l'Assemblea Regionale, l'Esecutivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori.

Art. 18

Contributi e Patrimonio

- 1 - Ogni Federazione Regionale può deliberare, in aggiunta alla quota associativa di cui all'articolo 13, comma 1 del presente Statuto, contributi aggiuntivi a carico degli Enti associati della Regione, in relazione a progetti ed iniziative riguardanti specifiche esigenze regionali. La quota addizionale non potrà comunque superare il 30% dell'ammontare della quota annua obbligatoria stabilita per uniformità a livello nazionale.

TITOLO III

Art. 19

Rapporti federativi

- 1 - La Confederazione, mantenendo la propria piena autonomia organizzativa, è federata all'ANCI.
2. I rapporti con ANCI, a livello nazionale, così come a livello regionale, sono realizzati attraverso appositi patti federativi, sottoscritti dai rispettivi presidenti.
3. Rappresentanti di Federsanità sono presenti negli Organi di ANCI nazionale e delle sezioni regionali ai vari livelli di responsabilità.
I Presidenti delle Federsanità regionali sono cooptati negli Uffici di Presidenza delle ANCI regionali.
- 4 - Il responsabile politico dell'ANCI con delega al Welfare è componente dell'Esecutivo; e dell'Assemblea nazionale di Federsanità ANCI.
- 5 - I presidenti delle ANCI regionali partecipano agli Esecutivi delle rispettive Federsanità ANCI regionali.

Art. 20

Struttura dei Servizi

1 - La Confederazione, nelle forme giuridiche più opportune, si dota di una propria struttura dei servizi per rispondere alle esigenze dei propri associati in base alla lettera m, comma 2, Art. 8 del presente Statuto.

2 - La Struttura dei Servizi è organizzata con un proprio Statuto, propri Organi e specifico bilancio.

3 - Lo statuto stabilisce le forme del raccordo politico ed operativo con la Confederazione.

4 - Il Presidente della Struttura è individuato all'interno dell'Esecutivo e partecipa ai lavori dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 21

Coordinamento degli Enti Locali

All'interno dell'Assemblea Nazionale è costituito il Coordinamento degli Enti Locali, composto dagli amministratori dei Comuni. L'organismo è coordinato da un sindaco o amministratore locale individuato fra i componenti dell'Esecutivo. Il Coordinatore partecipa ai lavori dell'Ufficio di Presidenza.

Il Coordinamento opera per individuare le specificità delle città sui temi della salute con particolare attenzione alle problematiche della marginalità, della povertà, della devianza, dei servizi sanitari territoriali primari, della programmazione sanitaria e sociale.

Fra i compiti prioritari quello di fare emergere bisogni documentati e proposte di intervento innovative, tali da contribuire ad un raccordo fra i sistemi locali nell'utilizzo delle risorse finanziarie, associative ed umane per il rafforzamento di un reale sistema di servizi a rete.

Art.22

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

2. Nel caso di scioglimento o di messa in liquidazione il patrimonio della Confederazione verrà devoluto - secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea - ad altri organismi che siano in grado di garantirne la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto.

Art. 23

Norme transitorie

1 - Laddove non sia ancora costituita la Federazione Regionale gli Enti di cui al comma 1, Art. 3, possono aderire alla Confederazione, con formale adesione a livello nazionale.

2 - Qualora in una regione o provincia autonoma sia costituita un'unica azienda sanitaria essa può aderire direttamente, con formale adesione, alla Confederazione Nazionale.

